



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Dott. Francesco Assegnati
Avv. Matteo Bascelli
Avv. Paolo Berruti
Dott. Angelo Bonisconi
Dott. Roberto Brustia
Avv. Nicola Canessa
Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla
Costa
Dott. Diego De Francesco
Avv. Paolo Esposito
Dott. Marco Ettore
Avv. Luca Fabbrini
Dott. Giuseppe A. Galeano
Avv. Giorgio Iacobone

Avv. Antonio Martini
Avv. Antonella Sannicandro
Avv. Alessandro Varrenti

Dott. Jürgen Bubendey
Avv. Paolo Carrière Della Giusta
Avv. Paola Nardini
Avv. Gerolamo Pellicanò
Avv. Gianvito Riccio
Avv. Barbara Sartori
Avv. Daniela Sorgato
Avv. Maria Daniela Viaggio

Milano, 21 ottobre 2015

A mezzo email (PEC)

servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Spett.le

Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I

CONSULTAZIONE PUBBLICA: Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Gentili Signori,

abbiamo il piacere di inviarVi, qui di seguito, le nostre osservazioni in merito al documento di cui in oggetto sottoposto a pubblica consultazione.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Avvocato Paolo Carrière, CBA Studio Legale e Tributario, Milano - Professore a contratto di diritto commerciale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano

Avvocato Matteo Bascelli, CBA Studio Legale e Tributario, Milano

20122 MILANO
Galleria San Carlo, 6
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

00196 ROMA
Via Flaminia, 135
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

35137 PADOVA
Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521
E-mail: padova@cbalex.com

30135 VENEZIA
Santa Croce, 251
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

D-80539 MÜNCHEN
Ludwigstrasse 10
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com

INDICE

- 1. Nota teorica alla proposta di modifica dell'articolato normativo**
 - 1.1. Premessa**
 - 1.2. Il definitivo abbandono dell'anatocismo in ambito bancario-finanziario?**
 - 1.3. La nuova disciplina degli interessi passivi nel conto corrente**
 - 1.4. Tentativo di conclusione**
- 2. Articolato normativo della delibera CICR sottoposto a consultazione**
- 3. Proposta ragionata di modifica all'articolato normativo (versione *markup*)**
- 4. Proposta di modifica dell'articolato normativo (versione *clean*)**

1. NOTA TEORICA ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO NORMATIVO

1.1 Premessa

Come si evince dal testo dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo consiste nel fenomeno della produzione di interessi su interessi *scaduti*⁽¹⁾ (e, ovviamente, non pagati), la cui disciplina speciale deroga al principio generale sulla produzione di interessi che, come stabilito nell'art. 1282, comma 1, c.c., maturano *di pieno diritto* su tutti i *crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro* (e tale non può non ritenersi anche un credito "scaduto" per interessi).

Il fenomeno anatocistico – in assenza di usi contrari – a partire dal codice del 1942 (ma anche prima nel Codice Napoleonico del 1804 e nel Codice Civile del 1865) è stato ritenuto vietato in via generale e ammissibile solo al ricorrere di specifiche circostanze: una domanda giudiziale che richieda il pagamento degli

⁽¹⁾ Come si vedrà – da un punto di vista logico e giuridico – la tematica dell'anatocismo si risolve proprio ed essenzialmente nel problema di determinare se, a quali condizioni e con che periodicità, l'obbligazione pecuniaria relativa agli interessi che maturano sul capitale possa essere oggetto di scadenza e di esigibilità.

interessi “scaduti” e quindi esigibili⁽²⁾ o un accordo consapevolmente voluto e stipulato tra debitore e creditore, purché solo a posteriori⁽³⁾ e, in entrambi i casi, in relazione a *interessi dovuti per almeno sei mesi*⁽⁴⁾.

In particolare, nell’anatocismo “convenzionale”, in virtù della convenzione posteriore, il creditore conviene con il debitore – deve presumersi perlopiù su richiesta di quest’ultimo – che al posto di invocare in giudizio il pagamento del suo credito certo, liquido ed esigibile, l’obbligazione non venga esatta ma “riscadenzata” e che, come contropartita, produca a sua volta interessi. Come si vede, viene così temperata la legittima aspettativa del creditore a vedersi pagata una obbligazione pecuniaria “scaduta” con quella del debitore a prorogare l’esigibilità di tale obbligazione che altrimenti sarebbe chiamato ad onorare, se non spontaneamente, in giudizio.

Nella norma disegnata dal Legislatore storico emerge dunque un meccanismo di composizione degli interessi in gioco frutto di saggezza ed equilibrio oggi davvero invidiabili. D’altra parte nessuno avrebbe da obiettare se, o potrebbe comunque impedire che, il debitore, impossibilitato ad onorare il suo debito esigibile da parte della banca al fine di evitare l’azione di recupero giudiziale da parte di quest’ultima si rivolgesse ad altra banca per ottenere un finanziamento atto ad adempiere all’obbligazione pecuniaria nei confronti della prima; e su tale nuovo finanziamento (tecnicamente detto “rifi naziamento”⁽⁵⁾) decorrerebbero ovviamente interessi a tassi di mercato che egli dovrebbe corrispondere alla nuova banca.

Non pare pertanto comprensibile perché mai tale “rifi naziamento” dell’esposizione scaduta non possa avvenire “internamente” presso la stessa banca e alle stesse condizioni di mercato che il cliente potrebbe trovare altrove, con una imposizione che risulterebbe del tutto irrazionale e diseconomica, costringendolo

⁽²⁾ C.d. “anatocismo giudiziale”.

⁽³⁾ C.d. “anatocismo convenzionale”, che, assieme all’ “anatocismo giudiziale”, nel testo chiameremo “anatocismo civilistico”.

⁽⁴⁾ Locuzione che – aderendo ad una lettura forse prevalente anche se non certo univoca – andrebbe anche per noi letta non nel senso che «gli interessi debbano essere scaduti da sei mesi ma nel senso che interessi scaduti debbono rappresentare il corrispettivo del godimento di una somma di denaro per almeno sei mesi», così P. FERRO LUZZI, *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: “l’anatocismo bancario”; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 21.

⁽⁵⁾ Con riguardo alla tecnica del “rifi naziamento”, non può non richiamarsi qui l’atteggiamento di sfavore che essa pare riscuotere nella valutazione dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza, laddove ad essa sia stata in più occasioni disconosciuto il trattamento agevolato dell’imposta sostitutiva ex art. 15 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, sul presupposto della mancanza dell’«intento produttivo», con impostazione, a nostro avviso, incomprensibile e non rintracciabile in alcun modo nella lettera, ma neppure nella *ratio* della norma. In argomento può rinviarsi a P. CARRIÈRE-M. BASCELLI, *Profili civilistici degli «accordi esecutivi delle soluzioni negoziate della crisi d’impresa» e connesse implicazioni fiscali*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, 723 ss. (ancora da ultimo v. Cass., 16 gennaio 2015, n. 695 e Cass., 6 febbraio 2015, n. 2188) e E. SIRAGUSA, *I rifi naziamenti e l’applicazione dell’imposta sostitutiva*, *Riv. not.*, 2015, II, 557 ss.

incomprendibilmente a sopportare un aggravio di spese e di tempo. A meno di non voler giungere alla conclusione radicale – ma almeno coerente con quello che si postula come un divieto assoluto di anatocismo – che per una obbligazione di pagamento di interessi non sia di per sé neppure concettualmente ammissibile una autonoma “scadenza” ed esigibilità, diversa da quella dell’obbligazione di pagamento/restituzione del capitale sottostante a cui accede; tesi che può ritrovarsi in una risalente dottrina⁽⁶⁾ e che equivarrebbe, nella sostanza, a ritenere non più ammissibile nel nostro ordinamento bancario-finanziario qualsiasi meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi⁽⁷⁾. Questa è, dunque, l’estrema conseguenza a cui infatti si dovrebbe alternativamente arrivare e che, evidentemente, taglierebbe in radice ogni problematica di anatocismo, venendo meno il suo stesso presupposto logico: un’autonoma esigibilità (scadenza) degli interessi. Ma se si ammette (come oggi a noi pare difficile dubitare) la possibilità di prevedere, contrattualmente o legalmente, una “scadenza” e quindi l’“esigibilità” di una obbligazione pecuniaria da interessi, autonoma e diversa da quella del capitale sottostante (come pare implicito nell’attuale sistema, ad esempio nell’art. 1820 c.c. per la fattispecie del mutuo, paradigma di tutti i rapporti di credito), allora sancire il divieto assoluto di negoziare un riscadenzamento oneroso col creditore vuol dire comunque ridurre le possibilità di manovra del debitore, a tutto suo detrimento, mettendolo davanti all’alternativa secca “paga o vieni chiamato in giudizio”, a cui peraltro potrà, comunque, sempre sottrarsi ricorrendo, ma in maniera del tutto inefficiente, ad un “rifiinanziamento” esterno della posizione debitoria⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Cfr. G.C. MESSA, *L’obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, 1911, 4; V. VITA, voce *Interessi*, in *Nuovo Digesto it.*, VII, Torino, 1938, 50.

⁽⁷⁾ Questa stessa tesi, con una sua coerenza di fondo, è stata di recente autorevolmente riproposta: cfr. Relazione 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, ampiamente riportata per stralci in R. MARCELLI, *L’anatocismo e le vicissitudini della delibera CICR 9/2/00*, *IL Caso.it*, 2014, 5 e 19. Essa pare inoltre alla base delle più recenti ordinanze della giurisprudenza di merito: cfr. Trib. di Milano con le Ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 29 luglio 2015; in linea appaiono l’Ordinanza del Tribunale di Cuneo, 29 giugno 2015 e del Tribunale di Biella, 7 luglio 2015. Tesi che, peraltro, dovrebbe pur sempre potersi applicare agli interessi legali, ma non a quelli negoziali, cfr. M. DI PIETROPAOLO, *Osservazioni in tema di anatocismo*, in *NGCC*, 2011, 101.

⁽⁸⁾ Non pare quindi razionale la tesi che, pur ammettendo una legittima “scadenza” e quindi una autonoma “esigibilità” dell’obbligazione da interessi, ne sancisca l’improduttività di ulteriori interessi, come deroga legale assoluta all’art. 1282, comma 1, c.c.; il creditore potrebbe dunque agire in giudizio per ottenere il pagamento non spontaneamente effettuato dal debitore della sua obbligazione scaduta, ma tale obbligazione, finché non venga azionata – e addirittura anche dopo, in deroga anche all’“anatocismo giudiziario” di cui all’art. 1283, prima parte, c.c. – non potrà mai produrre ulteriori interessi, con l’effetto ulteriore che l’interesse (moratorio) verrebbe evidentemente a perdere alcuna funzione di deterrenza rispetto al ritardato pagamento di una obbligazione pecuniaria quale riconosciuta a livello di sistema dagli artt. 1218 e 1224 c.c. A tale tesi – una capitalizzazione infruttifera – paiono riferirsi A. QUINTARELLI, *Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell’onere probatorio e saldo zero*, in *IL Caso.it*, 5 gennaio 2015 e Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi, quesito n. 80-2014/C; in senso critico, F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, 8. In giurisprudenza, in particolare, cfr. la già citata Ordinanza del Tribunale di Biella, 7 luglio 2015.

1.2 Il definitivo abbandono dell'anatocismo in ambito bancario-finanziario?

Ora – posto che a livello concettuale (e fatte salve le valutazioni di opportunità per gli effetti che si determinerebbero sulla concorrenzialità del sistema bancario italiano) nulla potrebbe impedire al Legislatore di aderire consapevolmente ed esplicitamente alla citata radicale tesi, introducendola nell'ordinamento laddove, invece, oggi essa non pare affatto rinvenibile – attribuire alla norma primaria da cui muoviamo (l'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147) un tale intento “eversivo” di abrogazione *in toto*, nell'ambito bancario-finanziario, dell'art. 1283 c.c., ci pare davvero molto discutibile⁽⁹⁾ e davvero imprudente e *overshooting*. E' qui, infatti, ben percepibile l'impressione di trovarsi innanzi ad una di quelle norme, frutto di una secolare elaborazione sapienziale che, se avventatamente manomesse, rischiano di far pericolosamente traballare dalle fondamenta gli istituti portanti dell'intera struttura. E, tuttavia, la proposta di delibera CICR, in ciò in linea con alcuna recentissima giurisprudenza⁽¹⁰⁾, muove proprio da questa premessa con apparente convinzione, come si evince nel documento di consultazione, laddove si ritiene che il Legislatore, con l'art. 120, comma 2 del TUB, «intende vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione di interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito nel codice civile (art. 1283)». Affermazione davvero impegnativa che viene poi attuata nell'art. 3 del testo di delibera in consultazione, ove si sancisce dunque, a mo' di premessa, un chiaro e generico divieto: *gli interessi maturati non possono produrre interessi*.

Peraltro, tutto può dirsi tranne che la norma primaria del TUB in questione sia chiara nel suo intendimento⁽¹¹⁾, tant'è che lo stesso documento di consultazione deve riconoscere, poco prima dell'impegnativa affermazione sopra riportata, che la soluzione normativa adottata «è frutto di una interpretazione teleologica» in cui, con operazione ermeneutica certamente impegnativa, il termine utilizzato dal Legislatore, “capitalizzazione”⁽¹²⁾, viene reinterpretato come “contabilizzazione”⁽¹³⁾. Soluzione ermeneutica forse anche

⁽⁹⁾ Conclusione, peraltro, a cui non giunge neppure la dottrina che più appare critica in argomento, cfr. R. MARCELLI, *op. cit.*, *passim*. In senso negativo, per quanto *en passant* e quasi incredulo si esprime A. Dolmetta, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole «da inadempimento»)*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, 1 ss. In giurisprudenza, tale “estrema” lettura della norma può ritrovarsi solo in alcune delle più recenti ordinanze del Tribunale di Milano citate alla nota 7.

⁽¹⁰⁾ Cfr. le ordinanze citate alla nota 7, tutte peraltro riferite alla sola fattispecie del conto corrente.

⁽¹¹⁾ Come rileva criticamente tutta la dottrina specialistica: cfr., *inter alia*, F. MAIMERI, *op. cit.*, 4; V. FARINA, *op. cit.*, 9; N. MANCINI, *L'anatocismo bancario alla luce dei mutamenti normativi dell'estate 2014*, in *NLCC*, 2, 2015, 329 ss.

⁽¹²⁾ Sulla differenza tra “capitalizzazione” e “anatocismo” che pur occorrerebbe ben mantenere, e che viene costantemente ignorata, si rinvia alle considerazioni di M. DI PIETROPAOLO, *op. cit.*, 103. In tal senso, l'impegnativa interpretazione “ortopedica” adottata nella

condivisibile nello specifico⁽¹⁴⁾, ma che evidenzia bene come, anche sul reale significato della norma primaria (e della sua *ratio* e *voluntas*) vi sia perlomeno grande incertezza, il che avrebbe richiesto, dunque, una particolare prudenza prima di attribuire ad essa una tale eversiva portata di sistema. Volendo allora ricostruire la storia della disciplina e l'intenzione del Legislatore – come pure si segnala nella relazione del documento posto in consultazione, vista l'ermeticità del dettato letterale della norma primaria, rivolgendosi ai lavori parlamentari (cfr. Relazione alla Proposta di Legge n. 1661/2013), a riprova ulteriore che nulla è certo circa quella intenzione – a noi pare che la premessa di partenza sia ben diversa da quella accolta dalla proposta di delibera CICR.

Come noto, in violazione al divieto di anatocismo – fuori e oltre i casi espressamente ammessi dall'art. 1283 c.c. – il sistema bancario ha invocato per decenni (a partire dagli anni '50 del secolo scorso) l'esistenza di legittimi “usi contrari”, con particolare riguardo all'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto corrente bancario, finché la Cassazione⁽¹⁵⁾ nelle due storiche sentenze del 1999 dichiarava l'inesistenza di alcun «uso legale contrario» con un *arrêt* che secondo molti doveva interpretarsi addirittura come impossibilità che si formassero usi contrari all'art. 1283 c.c. successivamente alla emanazione del Codice Civile del 1942⁽¹⁶⁾.

In tale dibattito è intervenuto, dunque, il Legislatore che ha da ultimo ritenuto di far chiarezza (?) sull'art. 120 TUB statuendo che *gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*. La scarsa precisione della tecnica legislativa è evidente nell'utilizzare il termine di “capitalizzazione” che coincide proprio con il fenomeno

proposta di delibera CICR – che sostituisce disinvoltamente il termine “capitalizzazione” con quello di “contabilizzazione” – potrebbe infatti ritenersi del tutto inappropriato salvo che si ritenga di aderire alla diversa “tesi intermedia” in base alla quale si avrebbe allora una “capitalizzazione” di per sé non produttiva di interessi, quale deroga legale dell'art. 1282, comma 1, c.c. (v. sopra nota 8).

⁽¹³⁾ Contravvenendo però così ad una consuetudine linguistica inveterata in ambito civilistico e di matematica finanziaria ove “capitalizzazione” implica di per sé produzione di interessi. Come riconosce lo stesso Tribunale di Milano nella citata Relazione 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, in R. MARCELLI, *op. cit.*, 5: «ciò tuttavia non può ricorrere, dato che, una volta capitalizzati gli interessi, ossia divenuti capitale, gli stessi non potrebbero che produrre interessi ulteriori». Critico verso tale operazione ermeneutica operata con *nonchalance*, V. FARINA, *op. cit.*, 9.

⁽¹⁴⁾ E già propugnata nella citata Relazione 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, in R. MARCELLI, *op. cit.*, 5. Per altre interpretazioni della norma, cfr. N. MANCINI, *op. cit.*, 333.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Cass., 16 marzo 1999, n. 2374 e Cass., 30 marzo 1999, n. 3096.

⁽¹⁶⁾ Si legga M. COSTANZA, *Anatocismo: la svolta della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1586; G. ACCORDINO, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi e divieto di anatocismo*, in *Arch. Civ.*, 1999, 1227.

di cui si vorrebbe affermare l'illegittimità⁽¹⁷⁾. In realtà, le intenzioni del Legislatore che emergono dai lavori parlamentari sono riducibili alla chiara e certamente condivisibile intenzione di stabilire «l'illegittimità di una **prassi bancaria** [evidenza nostra] in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi)», con l'obiettivo, quindi, «di mettere la parola fine ad un **comportamento**, [evidenza nostra], riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal Legislatore»⁽¹⁸⁾.

Il generalizzato divieto che in base al citato art. 3 del testo di delibera CICR in consultazione risulta oggi esteso a tutti i “rapporti bancari” – ben oltre quindi la fattispecie del “conto corrente” che ha dato origine all'acceso dibattito e su cui sostanzialmente si è sempre e solo concentrata la giurisprudenza e lo stesso Legislatore nei richiamati lavori parlamentari – deve e può davvero intendersi come assoluto? Può davvero ritenersi “abrogato” *in toto* tale articolo del codice civile, per quanto limitatamente ai “rapporti bancari-finanziari”? Tale, come detto, risulta essere la soluzione radicale accolta dalla proposta di delibera CICR, soluzione che però appare obliterare del tutto le ragioni storiche che hanno portato alla formulazione dell'art. 1283 c.c., sacrificandosi incomprensibilmente la possibilità di lasciare all'autonomia delle parti un assetto di interessi che più spesso risponde alle esigenze del debitore. Per di più, e davvero paradossalmente come già detto, il fenomeno anatocistico verrebbe così ad essere mantenuto, nella sostanza, per il solo conto corrente (e annessi), mentre per gli altri rapporti creditizi verrebbe meno addirittura la possibilità del tradizionale anatocismo civilistico.

Occorre fare a questo punto una digressione. Tutto l'acceso dibattito, che in questi anni si è scatenato sul tema dell'anatocismo a partire dalle storiche sentenze della Cassazione che tale operatività aveva avuto modo di indagare, atteneva alle prassi bancarie applicate ai conti corrente; oggetto di indagine e critica sono cioè sempre e solo stati quei meccanismi di tecnica bancaria – ammantati talora da “usi normativi”, prassi o modelli negoziali imposti – con cui in maniera surrettizia e nella totale inconsapevolezza del cliente – si applicavano meccanismi anatocistici, ben al di fuori dei paletti sanciti nell'art. 1283 c.c. Il problema era quindi

⁽¹⁷⁾ Salvo voler aderire alla soluzione ermeneutica citata nella nota 8.

⁽¹⁸⁾ Così la Relazione alla Proposta di Legge n. 1661/2013, presentata il 4 ottobre 2013. Si veda altresì: Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Documentazione per l'esame di progetti di legge, A.C. 1865-A, Dossier n. 95/2 del 19 dicembre 2013, ove ci si limita ad un fugace e generico riferimento alla volontà del Legislatore di «introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario». Davvero un po' poco per sciogliere il dubbio se il riferimento debba intendersi come divieto di un “anatocismo bancario”, più ampio e diverso da quello civilistico, ovvero come divieto assoluto di anatocismo con riferimento ai rapporti bancari-finanziari.

fondamentalmente la mancanza di autodeterminazione e di trasparenza e, anzi, di opaca e vessatoria imposizione di meccanismi anatocistici al di fuori di una libera autonomia negoziale, consapevolmente esercitata *ex post*, quale invece ben riconosciuta nell'art. 1283 c.c., proprio al fine di evitare che tali meccanismi potessero essere “imposti” al debitore debole ed inconsapevole.

Alla luce di tale ricostruzione storica della *ratio* della norma, a noi pare, assai più plausibilmente o almeno prudentemente, che la chiara indicazione del Legislatore (come tale indiscutibile, a prescindere dalle idee che ciascuno può avere sulla sua opportunità o utilità) sia da intendersi nel senso di sancire un divieto per tutti quegli usi, prassi o modelli negoziali unilateralmente predisposti – e spesso imposti – (la “prassi” e il “comportamento” stigmatizzati nel citato estratto dei lavori parlamentari⁽¹⁹⁾) che abbiano come effetto quello di disciplinare il fenomeno dell'anatocismo nei rapporti bancari⁽²⁰⁾ (c.d. “anatocismo bancario”) in maniera più ampia di quanto ammesso in via generale per l’“anatocismo civilistico”, senza volersi quindi spingere fino a travolgere addirittura quest'ultimo⁽²¹⁾; conclusione che finirebbe, come visto, per rendere la posizione del cliente debitore – in una paradossale eterogenesi dei fini – più debole ed esposta!

Peraltro, anche la stessa storia degli interventi del CICR in argomento ci pare documentare bene come l'opzione ermeneutica adottata nella proposta di delibera risulti eccessiva. Lo stesso CICR, infatti, con la Delibera del 9 febbraio 2000 aveva una prima volta disciplinato la materia – in virtù della delega contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB nel testo introdotto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, prevedendo che «in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati [e qui meglio sarebbe stato dire “scaduti”] **in deroga** [evidenza nostra] a quanto previsto in linea generale dal codice civile»; deroga che, nella fattispecie era stata allora prevista per il *conto corrente*, *i finanziamenti con piani di rimborso rateale e le operazioni di raccolta*. A seguito del nuovo testo dell'art. 120, comma 2, TUB, quale inizialmente riformulato e poi recuperato (a seguito della effimera parentesi normativa non sopravvissuta alla legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 che ancora una volta ne aveva modificato il testo) dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147, il CICR è stato,

⁽¹⁹⁾ Ulteriore prova che il Legislatore non abbia affatto voluto spingersi fino all'estremo di abrogare *in toto*, per i rapporti bancari-finanziari, l'art. 1283 c.c., può trarsi dal rinvio che nei già citati lavori parlamentari (v. nota 18) viene fatto alla sentenza della Cass., Sezioni Unite, 4 novembre 2004, n. 21095 (che a sua volta si richiama ai *leading case* del 1999), laddove è chiarissimo che oggetto di censura sono i pretesi usi negoziali, in quanto ritenuti in contrasto con l'art. 1283 c.c., non certo lo stesso art. 1283 c.c.

⁽²⁰⁾ Per quanto il Legislatore pare chiaramente preoccuparsi del fenomeno solo con riguardo alla fattispecie del “conto corrente”, anche sotto il profilo del perimetro oggettivo l'intervento adottato nella proposta di delibera CICR parrebbe essersi spinto oltre.

⁽²¹⁾ In tal senso, per quanto implicitamente e precedentemente all'emanazione della bozza di delibera in consultazione, paiono posizionarsi V. FARINA, *op. cit.*, 6 ss.; A. QUINTARELLI, *op. cit.*, 3; R. MARCELLI, *op. cit.*, 4, 18 e 34.

dunque, nuovamente chiamato a pronunciarsi. Ed era effettivamente chiamato, a nostro avviso, a modificare il precedente “liberale” orientamento della Delibera del 2000, affermando il principio che oggi, per i rapporti bancari-finanziari, non possono più ammettersi deroghe di sorta alla disciplina civilistica dell’art. 1283 c.c. (cosa che consentiva, invece, per tali rapporti, una vistosa espansione della tradizionale e limitata deroga al divieto generale di anatocismo), dovendosi in sostanza ritenere che non vi è più alcuno spazio per un “anatocismo bancario” diverso da e più lasco del tradizionale e generale “anatocismo civilistico”. Da qui ad imporre un assoluto divieto di anatocismo, anche “civilistico”, il passo appare troppo lungo e ingiustificato.

Un tale assoluto e incondizionato divieto risulterebbe, peraltro, davvero incomprensibile nel momento in cui precludesse la possibilità delle parti di prevedere contrattualmente, a posteriori e in maniera chiara e consapevole, una modalità di calcolo e di pagamento degli interessi che – anche in operazioni di finanza strutturata concluse dalle banche con controparti professionali non consumatori e, quindi non bisognosi certo di alcun *need of protection* – vedono la modalità di capitalizzazione degli interessi come una richiesta del debitore, funzionale alle sue esigenze di pianificazione finanziaria. Tali esigenze richiedono infatti spesso la posticipazione del pagamento degli interessi maturati e scaduti che, quindi, diventano ad ogni effetto “capitale” per effetto del meccanismo di “capitalizzazione”; non si vede allora perché tali interessi “capitalizzati” non possano produrre interessi nel rispetto delle cautele, di generalizzata applicazione, già previste dal codice civile al citato art. 1283 c.c. ove ne venga discrezionalmente chiesta dal debitore la dilazione del pagamento. Se così fosse, infatti, ogni possibilità di articolare negozialmente meccanismi di maturazione/pagamento degli interessi con la formula *bullet, pik* (cioè capitalizzazione degli interessi con pagamento in un’unica soluzione alla scadenza finale), rispondendo ciò a primarie esigenze di pianificazione finanziaria del debitore – tipicamente nell’ambito di operazioni, ad esempio, di *project finance, acquisition finance* o *venture e start-up finance*, ovvero, per stare ancor più sull’attualità, nell’ambito di operazioni di ristrutturazione (riscadenzamento del debito) in situazioni di composizione della crisi d’impresa – sarebbe oggi venuta del tutto meno nel nostro sistema giuridico. Né la scelta di una legge straniera come *governing law* di tali profili negoziali sembrerebbe una scelta efficacemente perseguibile laddove il debitore sia comunque un soggetto italiano. Peraltro, è assai prevedibile che il tutto si risolverebbe nella rimodulazione di equivalenti prodotti bancari che risulterebbero solo più rigidi e costosi per i clienti e meno competitivi per le banche italiane; così, ad esempio, è ben prevedibile che un finanziamento *bullet, pik* verrebbe riformulato senza la previsione della facoltà di capitalizzazione periodica degli interessi scaduti attribuita al debitore, ma incorporando sin dall’inizio, nell’interesse primario che quindi sarà maggiore,

la previsione che questo maturerà per l'intera durata del finanziamento e verrà rimborsato solo alla scadenza finale assieme al capitale⁽²²⁾.

1.3 La nuova disciplina degli interessi passivi nel conto corrente

Giunti a questo punto dell'analisi occorre passare ad esaminare la disciplina disegnata nell'art. 4 del testo di delibera in consultazione. Occorre soffermarsi innanzitutto sulla premessa del documento ove si sottolinea come esso si sia limitato ad affrontare il tema della «periodicità di contabilizzazione degli interessi» e quello del «termine per l'esigibilità degli stessi», mentre, si chiarisce, «non costituiscono oggetto di valutazione, invece, gli aspetti che sono stati innovati direttamente dal Legislatore nell'emanazione della normativa primaria, primo tra tutti il nuovo regime di produzione degli interessi sugli interessi», segnalando come la tematica «esigibilità» (o «scadenza») sia proprio la premessa logica per poter parlare di anatocismo⁽²³⁾, come infatti emerge dalla disciplina poi disegnata nell'art. 4.

Ma prima di soffermarci su tale disciplina, occorre premettere come il fenomeno anatocistico sia stato pensato e disciplinato dal Legislatore storico nell'art. 1283 c.c. avendo riguardo essenzialmente al fenomeno giuridico del «mutuo»; tale essendo la fattispecie base, estendibile a qualunque obbligazione pecuniaria di restituzione di un capitale e, quindi, a qualunque fenomeno creditizio. Il tentativo di calare tale disciplina e la sua *ratio*, *tout court*, nell'ambito del contratto di corrente bancario – ove si abbia bene a mente la sua disciplina giuridica – pare un esercizio assai difficile, frutto (come inevitabilmente è stato ed è) di incomprensioni e di

⁽²²⁾ Con soluzione tecnica che, a tendere, finisce così per coincidere proprio con quella che abbiamo già segnalato essere l'opzione concettuale a cui pare condurre l'approccio «purista» che propugna un divieto assoluto di anatocismo.

⁽²³⁾ V. sopra nota 1. Da questo punto di vista, la previsione d'ordine generale contenuta nell'art. 2, comma 3, della proposta di delibera in consultazione, volto ad escludere dal campo di applicazione della normativa in questione gli «interessi moratori» appare fonte di potenziale ambiguità. Se infatti si ritiene di affermare che l'applicazione degli interessi moratori (primari) continuano a seguire i consueti canoni civilistici di cui all'art. 1224 c.c., la specificazione pare ultronea e inconferente. Così come scritta, invece, la previsione rischia di generare ambiguità; potrebbe cioè essere intesa nel senso che per gli interessi moratori, non applicandosi la disciplina speciale qui disegnata per l'anatocismo, rimane libero ogni meccanismo anatocistico? Come ogni interesse (a prescindere dalla sua «causa», in termini di corrispettività o di penale) anche quello moratorio matura e può scadere con le periodicità contrattualmente (o legalmente) applicabili; e, pertanto, anche per esso, si pone esattamente negli stessi termini il problema della sua «capitalizzazione» o meno e del conseguente effetto anatocistico. Non si vede cioè come e perché la diversa «natura» dell'interesse possa condizionare la valutazione e la elaborazione della disciplina anatocistica che dovrebbe applicarsi, in via generale a qualsiasi tipo di interesse. Peraltro, e ancor più radicalmente, il contenuto della disciplina speciale formulata per gli interessi moratori appare ancor più ambigua nel momento in cui ogni interesse anatocistico – di per sé – pare qualificabile come «moratorio», conseguendo – per sua natura – come visto, proprio al mancato tempestivo adempimento di un'obbligazione pecuniaria **scaduta**, pur a titolo di interessi.

irrazionalità. E su questo non può che rinviarsi alle inarrivabili considerazioni – per lucidità e acutezza – dell’indimenticato Ferro Luzzi⁽²⁴⁾.

Ed è dunque da condividere l’impostazione adottata nell’ambito della proposta di delibera CICR di prevedere separatamente, in un apposito articolo, il 4, una disciplina *ad hoc* per il conto corrente, (oltreché, per il “conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito”, sfuggendo qui, per il vero, il senso e l’utilità del rinvio a tali due ulteriori e non qualificate fattispecie, come tale foriero di ulteriori incomprensioni, posto che le problematiche sono comunque quelle riconducibili al conto corrente sottostante...o non sono) in virtù, come detto, delle specificità tecniche che non ne consentono la pacifica riconducibilità alla disciplina codicistica generale dell’art. 1283 c.c.⁽²⁵⁾. In particolare, attesa la natura continuativa del rapporto – nel corso del quale si susseguono, alternandosi, posizione creditorie e debitorie – si rende dunque necessario ribadire normativamente quali siano le “scadenze” alle quali la composita obbligazione di pagamento degli interessi viene a cristallizzarsi e diviene “esigibile”⁽²⁶⁾; e ciò la bozza di proposta di delibera CICR fa all’art. 4 comma 2 e comma 4 del testo di delibera in consultazione, introducendo una scadenza per gli interessi al sessantesimo giorno successivo al ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto⁽²⁷⁾.

Ciò premesso – al di là dei comprensibili tatticismi –, affermare che nell’art. 4 nel testo di delibera in consultazione non venga disciplinato un fenomeno, se si vuole implicitamente e sostanzialmente, anatocistico, può sembrare oggi veramente una posizione sofisticata. **Analizzando la soluzione proposta nell’art. 4 dalla**

⁽²⁴⁾ Cfr. P. FERRO LUZZI, *Una nuova fattispecie giurisprudenziale*, op. cit., 22. Si veda, altresì, G. CABRAS, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, Vita notarile, 1999, 518.

⁽²⁵⁾ E tale scelta dovrebbe rendere ancor più evidente che, per le altre fattispecie non necessitanti questo specifico trattamento, si debba continuare a ritenere pacificamente applicabile la disciplina generale codicistica. Assisteremmo altrimenti al già stigmatizzato paradosso che per la fattispecie che più ha dato adito all’applicazione disinvolta e dubbia di meccanismi anatocistici nel passato verrebbe oggi ridisegnata entro più corretti limiti la facoltà di applicare l’anatocismo, mentre per le fattispecie in cui questo è stato applicato in maniera lineare e sostanzialmente aderente all’art. 1283 c.c. vigerebbe oggi un divieto assoluto. Ovviamente la tesi, giova ribadirlo, non pare sostenibile.

⁽²⁶⁾ Da questo punto di vista l’opzione accolta nella proposta di delibera CICR nell’art. 4, comma 2, del testo di delibera in consultazione di introdurre una scadenza (almeno) annuale per gli interessi appare in linea con quello che è stato ricostruito sistematicamente (in virtù del richiamo contenuto negli artt. 1284 e 2948, n. 4, c.c.) come una regola generale enucleabile nell’ordinamento in base alla quale – in assenza di usi o pattuizioni negoziali che quindi oggi, in questo ambito, non possono più ritenersi ammesse – si applica la scadenza legale misurata su un anno. Cfr. M. FRAGALI, *Del Mutuo. Art. 1815*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 357.

⁽²⁷⁾ Con soluzione non proprio chiarissima, atteso che in tal modo la scadenza non è direttamente riferibile all’obbligazione di pagamento degli interessi ma discende, indirettamente, dalla scadenza di invio dell’estratto conto che, in virtù del rinvio operato all’art. 119 TUB, a scelta del cliente – che può ben essere fatta anche *ex ante* nel contratto – può tuttora essere inferiore all’anno: semestrale, trimestrale o mensile; da questo punto di vista, allora, il meccanismo anatocistico, pur autorizzato, *ex post*, dal cliente potrebbe apparire in violazione del criterio della annualità recepito nell’art. 4, comma 2, del testo di delibera in consultazione.

proposta di delibera CICR, anzi e semmai, appare più utile soffermarsi a rilevare come la disciplina (in senso sostanziale) anatocistica ivi descritta risulti comunque correttamente improntata ai medesimi principi di fondo dell'ordinamento civilistico sanciti dall'art. 1283 c.c. che come detto devono ritenersi tuttora vigenti e applicabili a tutti i rapporti bancari-finanziari, conto corrente compreso. In particolare, anche la disciplina dell'art. 4 citato pare improntata al sostanziale rispetto del principio di autodeterminazione delle parti, quale frutto di una consapevole e trasparente valutazione dei reciproci interessi.

A fronte dell'autonoma obbligazione per interessi diventata così **annualmente** "esigibile" è dunque ammessa la possibilità - ove frutto di una libera determinazione del cliente che deve espressamente autorizzarla - che essa produca a sua volta ulteriori interessi se, ovviamente, non venga regolarmente pagata; ecco dunque riaffacciarsi il fenomeno anatocistico che tuttavia, nella soluzione delineata nella proposta di delibera CICR appare, come detto, rispettosa delle opzioni di fondo accolte nell'art. 1283 c.c. E infatti, su tale importo divenuto esigibile, non potrà più in alcun modo scattare "in automatico" in virtù di usi, prassi o modelli negoziali stipulati (imposti) *ex ante* e quindi, generalmente, nell'inconsapevolezza del cliente - la produzione anatocistica di interessi; affinché tale effetto possa legittimamente prodursi viene oggi richiesta una esplicita "**autorizzazione**"⁽²⁸⁾ (da intendersi sicuramente *ex post*, in linea con i principi dell'art. 1283 c.c.) del cliente e quindi una sua autonoma e libera autodeterminazione, recuperandosi così l'originaria funzione che vede in tale meccanismo una possibilità offerta al debitore di fronte alla prospettiva alternativa di dover pagare o di dover subire il recupero per via giudiziaria da parte della banca del suo credito e l'applicazione di interessi di mora. Solo a fronte della citata autorizzazione, dunque, la banca potrà procedere all'"addebito in conto" che, come noto, equivale ad un atto solutorio dell'obbligazione⁽²⁹⁾; a questo punto l'art. 4 del testo di delibera in consultazione si limita a dire che *in questo, caso la somma addebitata è considerata sorte capitale* (sic!), con locuzione che non può che implicare che su tale importo, così "capitalizzato", si produrranno nuovi interessi, come peraltro ben specificato, oltre ogni dubbio, nella Relazione al testo normativo (anatocismo⁽³⁰⁾). Può poi osservarsi come l'attuale formulazione della norma potrebbe dare adito a qualche ulteriore ambiguità posto che, se il conto

⁽²⁸⁾ Autorizzazione che nella dogmatica civilistica tradizionale sarebbe riconducibile ad una di tipo "costitutivo", cfr. M. TAMPONI, voce *Autorizzazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, IV, 1998; A. AURICCHIO, voce *Autorizzazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 502 ss.; L. CARRARO, *Contributo alla dottrina dell'autorizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1947, 282 ss.; M. ZACCHEO, *Gestione fiduciaria e disposizione del diritto*, Milano, 1991.

⁽²⁹⁾ Si rinvia, ancora una volta e per tutti a P. FERRO LUZZI, *ult. op. cit.*, *passim*.

⁽³⁰⁾ Per la differenza concettuale tra capitalizzazione e anatocismo rinviamo alla nota 12.

corrente fosse a credito e capiente, vi sarebbe pur sempre un “addebito in conto” che produrrebbe pur sempre un effetto solutorio dell’obbligazione scaduta di interessi, grazie però all’utilizzo di fondi del cliente; si avrebbe dunque un vero e proprio “pagamento” di quegli interessi (e, dunque, il fenomeno anatocistico sarebbe dunque da escludersi in radice). Nelle intenzioni dei redattori della norma – quale esplicitata nella relazione accompagnatoria al documento in consultazione a commento dell’art. 4 – tale meccanismo dovrebbe operare, dunque, esclusivamente nel caso dei conti correnti, “affidati”, assistiti da aperture di credito (fido), finalizzate proprio al “rifornimento” interno delle obbligazioni di pagamento di interessi scaduti. Ora, il ricorso a tale ricostruzione concettuale⁽³¹⁾ – che, in assenza di un fido *ad hoc* già precedentemente concesso, equivarrebbe a dire che con l’“autorizzazione” del cliente egli accede “automaticamente” – per effetto di un negozio unilaterale a cui la banca peraltro non può dirsi tenuta ad aderire – ad un “fido” utilizzabile all’istante per pagare gli interessi scaduti – appare superato e superfluo; ci pare invece più utile, riconoscere tale effetto sostanzialmente anatocistico, per verificarne però la compatibilità con i principi generali che, a nostro avviso, come detto, devono continuare a presidiare in via generale la produzione di interessi su interessi, anche per il conto corrente.

In assenza di autonomo pagamento del suo debito esigibile di interessi da parte del cliente con mezzi già disponibili in conto, ovvero altre disponibilità anche appositamente canalizzata e in assenza, alternativamente, di tale autorizzazione *ex post*, alla banca non resterà infatti che recedere dal rapporto, chiudere il conto, e azionare la propria pretesa creditoria per capitale e interessi⁽³²⁾. Ma non si vede come potrebbe essere altrimenti. In definitiva, il sistema delineato nell’ambito della proposta di delibera CICR pare contemperare con equilibrio le esigenze del creditore e del debitore, salvaguardando i principi di libera autodeterminazione del debitore sanciti nell’art. 1283 c.c., che, come visto, si risolve per quest’ultimo in un elemento di flessibilità consentendogli una rinegoziazione dei termini di esigibilità del suo debito in assenza del quale sarebbe esposto alla rigida alternativa di pagare spontaneamente o vedersi chiamato in giudizio.

⁽³¹⁾ La ricostruzione del meccanismo tecnico di funzionamento del conto corrente “affidato” così efficacemente illustrata da P. FERRO LUZZI dovrebbe tuttora consentirci di sostenere come nel conto corrente, con l’addebito in conto, si ha “pagamento” degli interessi e che, ove ciò avvenga utilizzando un “fido” (apertura di credito) reso disponibile dalla banca stessa, non si avrebbe comunque, a rigore, anatocismo, ma produzione di interessi su un nuovo finanziamento reso disponibile dalla banca stessa; e tuttavia questa che rimane la più raffinata e corretta ricostruzione del fenomeno, nella nuova temperie, difficilmente potrà sottrarsi ad una sua ricostruzione in termini di *escamotages* che nella sostanza ha un evidente effetto anatocistico, come peraltro già sancito dalla giurisprudenza, ad esempio in Cass., Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418 e dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 78 del 2012.

⁽³²⁾ E in tal caso dovrebbero tornare applicabili gli interessi di mora e la consueta disciplina che l’art. 1283 c.c. fa conseguire alla domanda giudiziale; soluzione che invece parrebbe esclusa dal comma 6 dell’articolo in commento.

1.4 Tentativo di conclusione

Possiamo a questo punto tentare di enucleare quelli che a noi pare debbano oggi considerarsi i principi di fondo rintracciabili, *in subjecta materia*, nel vigente ordinamento e che ricostruirei in questi termini.

- A. Permane immutata in via generale (nei rapporti bancari e civili) l'intera disciplina di produzione di interessi nelle obbligazioni pecuniarie (ricostruibile dal complesso di norme riconducibili agli artt. 820, 1224, 1282, 1283, 1284, 1815, 1820, 1825, 2855, 2948, n. 4, del codice civile e nella l. n. 231/2002), quindi, anche il divieto storico e generale di produzione anatocistica di interessi (cioè interessi su interessi scaduti e non pagati di qualunque natura essi siano, corrispettivi, compensativi o moratori) al di fuori delle due situazioni disciplinate nell'art. 1283 c.c.: la domanda giudiziale ("anatocismo giudiziale") o la convenzione posteriore ("anatocismo convenzionale"), in entrambi i casi per un periodo minimo semestrale di disponibilità del capitale sottostante.
- B. Nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario – attesa la sua particolarità tecnico-operativa che rende di difficile applicazione la disciplina anatocistica nei termini di cui all'art. 1283 c.c. – è giustificato un intervento normativo *ad hoc* che, introducendo una disciplina legale dell'esigibilità degli interessi (prevedendosi una "scadenza" annuale, in linea con il principio generale rintracciabile nell'ordinamento), premessa logica e indefettibile dell'anatocismo, salvaguardi però i medesimi principi posti a fondamento dell'art. 1283 c.c.: trasparenza e consapevole determinazione del debitore. Quel che oggi non può in alcuno modo più reiterarsi sono meccanismi, prassi o usi opachi, surrettizi e inconsapevoli. Da questo punto di vista, la disciplina delineata nella proposta di delibera del CICR nell'art. 4 per il conto corrente – ove venga recuperata la prospettiva generale di fondo della permanente vigenza anche in questo ambito dell'art. 1283 c.c. – ci pare rispettosa dei principi generali in esso sanciti: la necessità di un'"autorizzazione" consapevolmente prestata, *ex post*, dal debitore affinché sugli interessi "scaduti" ("esigibili") possano prodursi interessi.

2. ARTICOLATO NORMATIVO DELLA DELIBERA CICR SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE

Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come sostituito dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'articolo 114-*quinquies.3* del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 114-*undecies* del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

[SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;]

DELIBERA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del

risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.

Art. 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
4. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3

(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi.

Art. 4

(Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito.
2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai

sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.

5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015.

3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

3. PROPOSTA RAGIONATA DI MODIFICA ALL'ARTICOLATO NORMATIVO (VERSIONE *MARKUP*)

Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come sostituito dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'articolo 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 114-*undecies* del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

[SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;]

DELIBERA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del

risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.⁽¹⁾

Art. 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

~~3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.~~

~~4. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.~~

Art. 3

(Regime degli interessi) ⁽²⁾

⁽¹⁾ La definizione di “intermediario”, che è destinata a riflettersi sul perimetro dell’ambito di applicazione di cui all’art. 2, risulta limitativa nel momento in cui nell’ordinamento si è di recente dato accesso all’esercizio di attività creditizie (“direct lending”) – allargandosi in tal modo le maglie della riserva di attività prevista dall’art. 10 TUB – a soggetti diversi dalle banche e dalle intermediari finanziari: ci si riferisce in particolare agli interventi normativi di cui al d.lgs. del 4 marzo 2014 n. 44 e di cui al d.l. 24 giugno 2014 n. 91 (“Decreto Competitività”), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 116, che hanno previsto la possibilità per le imprese di assicurazione italiane, le società di cartolarizzazione dei crediti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di esercitare attività di erogazione di finanziamenti. Ne consegue che una disciplina degli interessi disallineata in relazione alla medesima attività determinerebbe una irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento tra operatori in concorrenza tra loro sullo stesso mercato.

⁽²⁾ La modifica proposta – l’accorpamento nell’art. 3 (*Regime degli interessi*) di quanto prima contenuto nei commi 3 e 4 dell’art. 2 e nei commi 2 e 3 dell’art. 4 integrandoli con il nuovo comma 5 – risponde all’opzione concettuale di richiamare e confermare applicabile in via generale, anche ai rapporti di cui all’art. 2, comma 1, la complessiva, articolata e organica disciplina civilistica degli interessi (ricostruibile dal complesso di norme riconducibili agli artt. 820, 1224, 1282, 1283, 1284, 1815, 1820, 1825, 2855, 2948, n. 4, del codice civile e nella d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). Da un lato, infatti, non pare in alcun modo ricostruibile l’intenzione del Legislatore di intervenire radicalmente in una materia tanto delicata alterando anche solo singoli elementi di un impianto normativo tanto complesso; dall’altro lato, comunque il contenuto intervento normativo in questione non presenta affatto una tale ambiziosa portata, limitandosi a considerare solo alcuni profili “tecnici”. In tal senso l’indicazione contenuta nella norma primaria – nel senso di

13. Salvo per quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 4, per la produzione degli interessi si applicano le disposizioni del codice civile relative alle obbligazioni pecuniarie.

2. La scadenza degli interessi non può essere prevista per periodi inferiori a un anno.⁽³⁾

demandare al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione degli interessi» (e non più della sola «produzione di interessi su interessi») – deve intendersi come correttamente riferita alla definizione di meri aspetti “tecnici” che facciano però salvo e si inseriscano armoniosamente nel quadro civilistico di riferimento che non può che rimanere quello del codice civile. Da tale considerazione discende l’esigenza quindi di ribadire a mo’ di premessa, nell’art. 3, che anche nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 2, comma 1, si applica la consueta e generale disciplina civilistica degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (riferibile, quindi, sia agli interessi compensativi, che a quelli corrispettivi o moratori; siano essi legali o convenzionali o anatocistici). In tale ottica, la previsione d’ordine generale contenuta nell’art. 2, comma 3, della proposta di delibera in consultazione – volta ad escludere dal campo di applicazione della normativa in questione gli “interessi moratori” – appare parziale, disorganica, estemporanea e fonte di ulteriore ambiguità. Se infatti si voleva affermare che l’applicazione degli interessi moratori (primari) avviene secondo i consueti canoni civilistici di cui all’art. 1224 c.c., la specificazione pare inconferente e parziale nel limitarsi a richiamare solo uno dei molteplici profili della complessiva disciplina degli interessi civilistici. Così come scritta, dunque, la previsione rischia solo di generare ambiguità, potendosi leggere nel senso che per gli interessi moratori, non applicandosi la disciplina speciale qui designata, rimanga libero ogni meccanismo anatocistico. Come ogni “interesse” (a prescindere dalla sua “causa”, in termini di corrispettività o di penale) anche quello moratorio matura e può scadere con le periodicità contrattualmente (o legalmente) applicabili; e pertanto, anche per esso, si pone esattamente negli stessi termini il problema della sua “capitalizzazione” o meno e del conseguente effetto anatocistico. Non si vede cioè come e perché la diversa “natura” dell’interesse debba condizionare la valutazione e la elaborazione della disciplina di produzione degli interessi (e quindi anche quella anatocistica) che dovrebbe applicarsi, in via generale a qualsiasi tipo di interesse. Peraltro, e ancor più radicalmente, il contenuto della disciplina speciale formulata per gli interessi moratori appare ancor più ambigua nel momento in cui ogni interesse anatocistico – di per sé – pare qualificabile come “moratorio”, conseguendo – per sua natura – proprio al mancato tempestivo adempimento di un’obbligazione pecuniaria scaduta, pur a titolo di interessi. Nella formulazione proposta dal nuovo art. 3, anche per la mora (ex art. 1224 c.c.), al pari di ogni altro profilo di disciplina relativo alla “produzione di interessi”, viene dunque operato il rinvio alla disciplina civilistica di generale applicazione alle obbligazioni pecuniarie, senza strappi di sistema disarmonici, parziali e ambigui.

⁽³⁾ Viene sancito il principio che la scadenza degli interessi (e quindi la loro esigibilità) non possa essere inferiore ad un anno. Come già evidenziato, il profilo della “scadenza” delle obbligazioni di pagamenti degli interessi incide direttamente sulla portata e gli effetti dei meccanismi di capitalizzazione (o anatocistici), costituendone la premessa logica. Da questo punto di vista, infatti, la tematica dell’anatocismo si risolve proprio nel problema di determinare se, a quali condizioni, e con che periodicità, l’obbligazione pecuniaria relativa agli interessi che maturano sul capitale possa essere oggetto di scadenza e di esigibilità. Sancire in un anno la durata minima di scadenza degli interessi vuole dire, dunque, intervenire anche e primariamente sugli effetti dei meccanismi di capitalizzazione (o anatocistici): è infatti evidente che più brevi sono le scadenze di esigibilità degli interessi, più frequente è l’applicazione di tali meccanismi e maggiore sarà il montante che ne risulta. Premessa concettuale di tale impostazione è quella che ritiene vigente che nel nostro ordinamento un principio di generale ammissibilità di autonome scadenze dell’obbligazione di pagamento degli interessi maturati (rispetto a quella del capitale sottostante) come emerge, ad esempio, nella disciplina di cui all’art. 1820 del codice civile relativa alla fattispecie del mutuo, il paradigma di tutti i rapporti creditizi. Non si ritiene infatti di poter aderire alla più radicale tesi che vorrebbe invece esclusa in radice la possibilità stessa di prevedere e concepire autonome scadenze di esigibilità degli interessi, in una interpretazione “ontologica”, del carattere dell’accessorietà. La tesi vorrebbe oggi negare ogni cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico a forme di interesse composto e che può rintracciarsi solo in una risalente dottrina (cfr. *G.C. MESSA, L’obbligazione degli interessi e le sue fonti, Milano, 1911, 4; V. VITA,*

3. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.⁽⁴⁾

4. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.⁽⁵⁾

~~51. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, g~~Gli interessi maturati scaduti non possono produrre interessi solo nel rispetto dell'articolo 1283 del codice civile e, quanto ai rapporti regolati in conto corrente, secondo le modalità tecniche indicate all'articolo 4.⁽⁶⁾

6. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.

Art. 4

(Rapporti regolati in conto corrente, ~~conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito~~)⁽⁷⁾

voce *Interessi*, in *Nuovo Digesto it., VII, Torino, 1938, 50*) e, con una sua coerenza di fondo, è stata di recente autorevolmente riproposta (cfr. *Relazione 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, ampiamente riportata per stralci in R. MARCELLI, op. cit., 5 e 19. Essa pare inoltre alla base delle più recenti ordinanze della giurisprudenza di merito: cfr. Trib. di Milano con le Ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 29 luglio 2015; in linea appaiono l'Ordinanza del Tribunale di Cuneo, 29 giugno 2015 e del Tribunale di Biella, 7 luglio 2015; tesi che, peraltro, dovrebbe pur sempre potersi applicare agli interessi legali, ma non a quelli negoziali cfr. M. Di Pietropaolo, Osservazioni in tema di anatocismo, in NGCC, 2011, 101*). La delibera del CICR potrebbe, dunque, intervenire, fissando normativamente e rendendo convenzionalmente inderogabile e indisponibile, il principio della scadenza annuale per tutti i rapporti di cui all'art. 2, comma 1, principio che in assenza di diversa pattuizione, pare già potersi ricostruire come un principio generale individuabile nell'ordinamento giuridico (cfr. M. FRAGALI, *op. cit.*, 357). Peraltro questo stesso principio risulta quello già accolto e disciplinato in via specifica, proprio nell'art. 4 per il conto corrente bancario, risultando dunque, anche più che giustificata una sua applicazione generalizzata a tutti i rapporti bancari.

⁽⁴⁾ Altra opzione "tecnica", che risulterebbe opportuno estendere a tutti i rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, - anch'essa già prevista nella bozza di delibera all'art. 4, ma per il solo conto corrente bancario - è quello della contabilizzazione e del conteggio separati degli interessi; presidio di chiarezza e trasparenza che risulta dunque applicabile ad ogni tipologia di rapporto. Tale opzione risulta l'implementazione "tecnica" dell'opzione interpretativa adottata dalla Banca d'Italia - e già seguita dal Tribunale di Milano nella citata Relazione 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, in R. MARCELLI, *op. cit.*, 5 - nel tentare di attribuire un significato coerente all'ambiguo utilizzo del termine di "capitalizzazione" adottato nell'ambito dell'art. 120, comma 2, lett. b) del TUB, derubricandolo a quello di "contabilizzazione".

⁽⁵⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁶⁾ Alla luce della complessiva ricostruzione storica e sistematica sopra svolta circa la natura dell'art. 1283 del codice civile e circa la valutazione del legislatore primario dell'art. 120, comma 2, TUB - che porta ad escludere che si sia inteso derogare *in toto*, nei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, alla disciplina storica e generale di cui all'art. 1283 del codice civile, eliminando i *safe harbour* ivi previsti, nel reciproco rispetto delle condizioni ivi previste - viene ribadita esplicitamente nel comma 4 (come già dovrebbe conseguire dalla disposizione del comma 1) l'applicazione in via generale dell'art. 1283 del codice civile e quindi la legittimità, nei limiti ivi previsti, del solo "anatocismo giudiziario" e di quello "convenzionale".

1. ~~Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto all'articolo 3,⁽⁸⁾ il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito.~~
2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. ~~Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.~~
3. ~~Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.~~
- 34.⁽⁹⁾ Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto annuale⁽¹⁰⁾ inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. In assenza di disponibilità del cliente che consenta l'addebito

⁽⁷⁾ L'art. 4 pare più correttamente confinabile alla sola fattispecie del conto corrente bancario, atteso che sfugge il senso e l'utilità del rinvio alle due ulteriori e non qualificate fattispecie del "conto di pagamento" e del "finanziamento" a valere su carte di credito", come tale foriero di ulteriori incomprensioni, posto che le problematiche che suggeriscono una disciplina specifica sono comunque quelle riconducibili al conto corrente sottostante.

⁽⁸⁾ Viene chiarito, nell'*incipit* del comma 1, che la disciplina prevista in tale art. 4 deve intendersi come complementare a quella prevista in via generale all'art. 3 per tutti i rapporti di cui all'art. 2, comma 1 (e quindi anche al conto corrente bancario). La scelta di prevedere una disciplina *ad hoc* per tale fattispecie negoziale, infatti, come già chiarito meglio nella nota teorica di cui sopra, appare sicuramente opportuna. Nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario – attesa la sua particolarità tecnico-operativa che rende di difficile applicazione la disciplina anatocistica nei termini di cui all'art. 1283 c.c. – è, dunque, giustificato un intervento normativo *ad hoc* che, introducendo una disciplina legale dell'esigibilità degli interessi (prevedendosi una "scadenza" annuale, in linea con il principio generale rintracciabile nell'ordinamento nei termini già illustrati), premessa logica e indefettibile di ogni meccanismo di capitalizzazione o anatocistico, salvaguardi però i medesimi principi posti a fondamento dell'art. 1283 c.c.: trasparenza e consapevole determinazione del debitore.

⁽⁹⁾ La disciplina della "capitalizzazione" degli interessi scaduti qui disegnata appare coerente con quella di cui all'art. 1283 del codice civile che, come detto, deve ritenersi espressione dei principi generali dell'ordinamento giuridico applicabili tuttavia in via generalizzata.

In tal senso dunque può osservarsi che, analizzando la soluzione proposta nell'art. 4 dalla proposta di delibera CICR, piuttosto che soffermarsi sulla "scivolosa" distinzione tra "capitalizzazione" e "anatocismo", appare più utile soffermarsi a rilevare come la disciplina (in senso lato) anatocistica ivi descritta risulti comunque correttamente improntata ai medesimi principi di fondo dell'ordinamento civilistico sanciti dall'art. 1283 c.c. – che come detto devono ritenersi tuttora vigenti e applicabili a tutti i rapporti bancari, conto corrente bancario compreso. In particolare, anche la disciplina dell'art. 4 citato pare improntata al sostanziale rispetto del principio di autodeterminazione delle parti, quale frutto di una consapevole e trasparente valutazione dei reciproci interessi effettuata *ex post* (l'autorizzazione del cliente).

⁽¹⁰⁾ Risulta opportuno chiarire che l'estratto conto deve intendersi quello annuale, atteso che il testo vigente del citato art. 119 del TUB prevede che questo possa essere annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

automatico in conto corrente⁽¹¹⁾, dDecorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto ~~o sulla carta~~; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.⁽¹²⁾

45. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

56. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale a tale data può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. Tutto quanto sopra salvo l'art. 1283 del codice civile.⁽¹³⁾

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015.
3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

⁽¹¹⁾ Risulta opportuno chiarire che l'autorizzazione ivi prevista per l'addebito in conto degli interessi scaduti (con conseguente effetto solutorio) è richiesta e necessaria solo nel caso in cui il conto non risulti sufficientemente "capiente" con disponibilità del cliente, operandosi in tal caso, automaticamente, tale addebito in conto (con identici effetti solutori).

⁽¹²⁾ Risulta opportuno chiarire che, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 1283 del codice civile – richiamati anche in questo ambito dall'art. 3, comma 5, nel testo sopra proposto – a tale importo in "sorte capitale" si applicherà, *inter alia*, la disciplina di cui all'art. 1283 del codice civile.

⁽¹³⁾ Risulta similmente opportuno chiarire che, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 1283 del codice civile – richiamati anche in questo ambito dall'art. 3, comma 5, nel testo sopra proposto – a tale importo in "sorte capitale" si applicherà, *inter alia*, la disciplina di cui all'art. 1283 del codice civile.

4. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO NORMATIVO

(VERSIONE *CLEAN*)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;
- “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.

Art. 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. La presente delibera attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

Art. 3

(Regime degli interessi)

1. Salvo per quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 4, per la produzione degli interessi si applicano le disposizioni del codice civile relative alle obbligazioni pecuniarie.
2. La scadenza degli interessi non può essere prevista per periodi inferiori a un anno.
3. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
4. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

5. Gli interessi scaduti possono produrre interessi solo nel rispetto dell'articolo 1283 del codice civile e, quanto ai rapporti regolati in conto corrente, secondo le modalità tecniche indicate all'articolo 4.
6. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.

Art. 4

(Rapporti regolati in conto corrente)

1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto all'articolo 3, il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente.
2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto annuale inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. In assenza di disponibilità del cliente che consenta l'addebito automatico in conto corrente, decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.
4. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
5. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale a tale data può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. Tutto quanto sopra salvo l'art. 1283 del codice civile.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015.
3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.